

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **193/1971** (ECLI:IT:COST:1971:193)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **FRAGALI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Camera di Consiglio del **28/10/1971**; Decisione del **13/11/1971**

Deposito del **30/11/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5808**

Atti decisi:

N. 193

ORDINANZA 11 NOVEMBRE 1971

Deposito in cancelleria: 30 novembre 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 9 dicembre 1971.

Pres. FRAGALI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 30 novembre 1970 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Chiari Sergio, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 553 del codice penale, denunziato in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza 10 marzo 1971, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 553 del codice penale;

che la norma ivi contenuta ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 10 marzo 1971, n. 49.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.